



CITTA' DI IMPERIA

SETTORE V
Servizi 5.1 e 5.2

***REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE,
IL FUNZIONAMENTO E
L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI***

Indice

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1,	Oggetto, principi ispiratori e finalità
Art. 2,	Diritti e doveri dei cittadini
Art. 3,	Destinatari
Art. 4,	Accesso ai Servizi Sociali
Art. 5,	Fattori di rischio
Art. 6,	Definizione di "Minimo vitale"
Art. 7,	Definizione di "Nucleo familiare" e criteri per la determinazione della situazione economica
Art. 8,	Gratuità ed onerosità dei servizi
Art. 8bis,	Doveri a carico dei familiari dell'assistito
Art. 9,	Rivalsa e recupero crediti
Art. 10,	Controllo sulle dichiarazioni e verifiche
Art. 11,	Gestione delle attività di recupero dei crediti

TITOLO II Modalità organizzative del sistema dei Servizi Sociali e Socio Sanitari

Art. 12,	L'Ambito Territoriale Sociale
Art. 13,	Funzioni dell'A.T.S.
Art. 14,	Coordinamento Sovra A.T.S.
Art. 15,	Il Distretto Socio Sanitario
Art. 16,	Atti di programmazione
Art. 17,	Verifica annuale dell'attuazione del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale e del Piano Socio Sanitario del Distretto
Art. 18,	Promozione dell'Associazionismo
Art. 19,	Contributi economici ad Associazioni di volontariato ed Enti di assistenza
Art. 20,	Il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Socio Sanitari
Art. 21,	Attività formativa, di studio e ricerca

TITOLO III Azioni e interventi da parte dei Servizi Sociali

Art. 22,	I Servizi sociali
Art. 23,	Procedure di accesso

Capo I Interventi di sostegno alla persona ed al nucleo familiare

Art. 24,	L'assistenza economica
Art. 24bis,	Modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate tramite pubblicazione annuale di bando
Art. 25,	Le cure domiciliari
Art. 25bis,	L'Assistenza Domiciliare
Art. 25ter,	L'Assistenza Domiciliare Integrata
Art. 25quater,	L'Assegno Servizi
Art. 25-quinques,	Il F.RE.N.A.
Art. 26,	Interventi di appoggio per favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio
Art. 27,	Il contributo alternativo al ricovero
Art. 28,	Il trasporto e la mobilità degli anziani e disabili sul territorio
Art. 29,	Erogazione di "buoni spesa"
Art. 30,	Servizio mensa presso Residenze protette e/o altre Strutture convenzionate
Art. 31,	Il "Buon Vicinato"
Art. 31bis,	Disciplinare del servizio di "Buon Vicinato"
Art. 32,	Il "Telesoccorso"
Art. 33,	La Tutela telefonica

Art. 34, *Il sostegno al lavoro*
Art. 35, *Attività culturali e ricreative finalizzate alla socializzazione ed integrazione sociale*

Capo II

Interventi sostitutivi ed integrativi al nucleo familiare

Art. 36, *Interventi di sostegno alla prima infanzia e di tutela della maternità in collaborazione con i Servizi sanitari*
Art. 37, *Servizio tutele ed Amministratore di sostegno*
Art. 38, *Inserimento di minori in strutture residenziali*
Art. 39, *L'affido familiare*
Art. 39bis, *Promozione dell'Affido familiare*
Art. 39ter, *Obblighi delle Famiglie affidatarie*
Art. 39quater, *Obblighi delle Famiglie di origine*
Art. 39quinques, *Obblighi del Comune*
Art. 40, *L'Affido educativo*
Art. 41, *Centro diurno per anziani*
Art. 42, *Centri diurni socio-educativo e socio-riabilitativo per disabili*
Art. 43, *Inserimento in strutture residenziali per anziani ed altre categorie di assistiti*

Capo III

Azioni di sostegno abitativo

Art. 44, *Tipi e natura degli interventi per esigenze abitative*
Art. 45, *Fruizione temporanea di sistemazione abitativa*
Art. 46, *Obblighi del beneficiario di sistemazione abitativa*
Art. 47, *Decadenza dal beneficio di sistemazione abitativa*
Art. 48, *Misure nei confronti di beneficiari che non ottemperano all'obbligo di restituzione dei locali*

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 49, *Norme generali e di rinvio*
Art. 50, *Entrata in vigore*

TABELLE

Tabella 1, *Soglie della capacità economica dell'Utente e degli Obbligati*

Tabella 2, *Fasce di distribuzione in relazione all'ISEE per la determinazione delle tariffe dei servizi sociali*

Tabella 3, *Entità del contributo economico*

Tabella 4, *Buon Vicinato*

Tabella 5, *Entità del contributo per Famiglie affidatarie a tempo parziale*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, principi ispiratori e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al sistema integrato dei Servizi Sociali e sociosanitari, determinando altresì le prestazioni ed i servizi erogati dal Comune di Imperia, in adempimento alla Legge n. 328/2000 e secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale, dalla Legge Regionale n. 12 del 2006, dal Piano sociale integrato regionale – PSIR 2007/2010, dal Piano Socio Sanitario del Distretto e dal Piano di Ambito Territoriale Sociale.**
- 2. Nel presente testo i diversi Uffici e Servizi del Comune ai quali è attribuita la competenza nelle materie qui disciplinate vengono per brevità denominati “Servizi Sociali”.**
- 3. Le disposizioni ivi contenute si ispirano ai seguenti principi:**
 - **rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità;**
 - **centralità del territorio e della comunità locale quale dimensione privilegiata per la definizione e implementazione delle politiche sociali;**
 - **valorizzazione delle responsabilità familiari e del coinvolgimento dell'Utente nella realizzazione dei percorsi assistenziali, in un'ottica di welfare comunitario e partecipato;**
 - **residualità degli interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di natura eccezionale, a fronte dell'importanza del mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare, sociale e lavorativo;**
 - **rilevanza della programmazione che deve indirizzare l'offerta e l'organizzazione delle risposte in relazione alle domande ed ai bisogni rilevati.**
- 4. Nel rispetto di tali principi, gli interventi e i servizi disciplinati nel presente Regolamento sono orientati al perseguimento delle seguenti finalità:**
 - ✦ **rendere esigibili i diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali;**
 - ✦ **prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, economico e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione sociale;**
 - ✦ **agire a sostegno dell'individuo, con prioritaria considerazione delle situazioni di fragilità, e della famiglia, riconosciuta come realtà primaria e imprescindibile per la formazione della persona, e quindi del cittadino;**
 - ✦ **promuovere un sistema di rapporti con organizzazioni del Terzo Settore per l'erogazione dei Servizi Socio-sanitari;**
 - ✦ **promuovere il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari e con l'insieme delle azioni a tutela e sviluppo delle attività locali secondo il principio del lavoro di rete;**
 - ✦ **favorire la cittadinanza attiva delle persone ed il sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale;**
 - ✦ **realizzare interventi di promozione sociale in vista dello sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita privilegiando un approccio territoriale integrato, nonché una progettazione e gestione dei servizi partecipate a livello locale, ricorrendo a metodi di valutazione degli obiettivi raggiunti attraverso indicatori sociali di efficacia, efficienza e qualità.**

Art. 2

Diritti e doveri dei cittadini

- 1. Tutti i cittadini nelle condizioni previste dal presente Regolamento possono beneficiare dei servizi erogati dall'Ente a prescindere da differenze legate a motivi di sesso, razza, lingua, religione, condizioni economiche, opinioni politiche e appartenenze culturali.**
- 2. A tutti i cittadini è garantito il diritto:**

- ad un'informazione trasparente e puntuale sui servizi e sulle prestazioni erogate istituzionalmente dall'Ente;
 - all'accesso ai servizi ed alle prestazioni secondo le modalità contenute nel presente Regolamento;
 - ad ottenere risposte tempestive ed adeguate;
 - alla riservatezza.
- 2bis.** In relazione alla tutela del diritto alla riservatezza, tutti coloro che, in qualità di Amministratori, Dipendenti o Soggetti esterni che cooperano con il Comune apprendano in ragione del loro ufficio notizie o fatti inerenti a Persone che siano in carico al Servizio Sociale, o siano in procinto di esserlo, sono tenuti al mantenimento del segreto professionale ed a operare in conformità alla vigente normativa in materia.
- 3.** Allo scopo di operare secondo i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità nonché efficienza, efficacia ed economicità, i Servizi Sociali richiedono alle Persone, a vario titolo destinatarie di interventi di qualsiasi genere, notizie e documentazioni allo scopo di accertare, con la massima scrupolosità, le condizioni personali e socio-economiche del nucleo familiare anagrafico di appartenenza, nonché quelle dei parenti obbligati a norma di legge.
- 4.** Fatta eccezione per gli interventi d'urgenza di cui al successivo Art. 5, il rifiuto o il ritardo, nonostante preve sollecitazioni, da parte delle Persone interessate nella produzione di quanto Loro richiesto ai fini predetti, comporterà il rigetto delle Loro istanze o l'interruzione del procedimento intrapreso d'ufficio a Loro favore, con motivazione riferita alla carenza di istruttoria per causa imputabile all'Interessato.
- 5.** Tali effetti si producono anche nel caso in cui le Persone interessate rifiutino, impediscano o in altro modo ostacolino l'azione dei Servizi Sociali diretta a coinvolgere i Terzi tenuti ad obblighi alimentari o di mantenimento nei confronti dell'utente in stato di bisogno, affinché questi concorrano, secondo le previsioni di legge, al mantenimento delle Persone stesse. Di tale impegno a collaborare, che grava sulle Persone interessate, viene data immediata informazione all'atto dell'avvio di qualsiasi procedimento, ad istanza o d'ufficio, da parte dei Servizi Sociali.

Art. 3 ***Destinatari***

- 1.** Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Imperia. L'accesso ai servizi deve avvenire, a parità di condizioni, in via prioritaria per gli abitanti residenti nel territorio del Comune di Imperia da maggior tempo.
- 2.** Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/2006, i servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al suddetto comma sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio del Comune di Imperia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a) stranieri con permesso umanitario di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art. 41 dello stesso decreto, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
 - b) minori di ogni nazionalità, a qualsiasi titolo presenti sul territorio;
 - c) richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato¹, nonché durante il tempo

¹ Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303, ad oggetto "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato".

dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale²;

d) stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati³.

3. Alle Persone dimoranti nel territorio del Comune di Imperia sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dal presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della L. n. 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, e le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Art. 4

Accesso ai Servizi Sociali

1. L'accesso ai Servizi Sociali avviene principalmente su domanda da parte dell'Interessato e/o da parte di Parenti, Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno dello Stesso nelle forme e nei modi disciplinati all'art. 23 del presente Regolamento.
2. Tutti i servizi possono essere altresì attivati su segnalazione di Amministrazioni Pubbliche od altri Soggetti pubblici o privati, o anche d'ufficio.
3. I Servizi Sociali provvedono ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza anche qualora la segnalazione da parte di Terzi sia anonima.
4. I Servizi Sociali possono richiedere l'assistenza della Polizia Municipale o di altra Forza dell'Ordine qualora le circostanze diano ragionevolmente adito a fondati motivi di timore per l'esistenza di rischi a danno di Operatori o degli stessi Interessati. La Polizia Municipale è tenuta in tal caso a offrire prontamente ogni possibile forma di collaborazione per la rimozione del rischio.
5. Ove notizie di necessità di intervento siano acquisite da un Ufficio comunale sprovvisto della specifica competenza sul caso in questione, è fatto obbligo a detto Ufficio di darne sollecita informazione, corredata di ogni elemento utile e se necessario in forma scritta, all'Ufficio dei Servizi Sociali competente in materia.
6. In conformità ai principi di legge e alle norme statutarie, al soggetto destinatario di un intervento sociale da parte del Comune è richiesto sin dal primo momento di manifestare la propria libera adesione e per quanto possibile il proprio impegno attivo alla realizzazione dell'intervento stesso (Patto con il Cittadino).
7. Sin dal primo momento di avvio di un qualsiasi intervento sociale, l'Ufficio competente ne cura la comunicazione al diretto Interessato. Nel caso in cui quest'ultimo risulti irraggiungibile nel territorio comunale, la comunicazione viene data mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, in modo da salvaguardare la tutela dei dati sensibili personali.

Art. 5

² Art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303, ad oggetto " Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato".

³ Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con Legge 24 luglio 1954 n. 722, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416, ad oggetto "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39 e modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n. 189.

Fattori di rischio

1. **Gli interventi sociali, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Regolamento e in eventuali determinazioni successive, sono proposti all'Interessato allorché sussista, previo accertamento da parte dell'Ufficio competente per area, almeno uno dei seguenti fattori di esposizione al rischio di marginalità sociale:**
 - a) **situazione economica della Persona al di sotto del Minimo Vitale ed assenza di Soggetti obbligati ex art. 433 del Codice Civile aventi adeguata capacità economica;**
 - b) **incapacità od oggettiva impossibilità della Persona a provvedere a sé medesima in modo adeguato alla salvaguardia della propria incolumità e dignità;**
 - c) **inserimento della Persona in un contesto familiare o sociale che, in base a fatti e comportamenti oggettivamente riscontrati, porti ragionevolmente a stimare l'esistenza di pericoli;**
 - d) **situazione di pericolo per l'incolumità e la dignità della Persona interessata;**
 - e) **condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.**
2. **La compresenza di due o più fattori di esposizione al rischio incide sull'ordine di priorità degli interventi sociali, ove le risorse non consentano un'immediata od una piena soddisfazione di tutte le esigenze.**
3. **La sussistenza dei sopraddetti fattori di rischio può avere anche carattere temporaneo e transitorio ed in relazione a ciò devono essere modulati gli interventi che siano decisi.**
4. **L'accertamento dello stato di bisogno da parte degli Operatori si realizza secondo:**
 - **competenza e responsabilità tecnico-amministrativa nell'attività di valutazione;**
 - **analisi globale e partecipata (con coinvolgimento dell'Utente) della situazione del Soggetto e del nucleo familiare;**
 - **valutazione della possibilità di attivare risorse personali familiari ed etero familiari;**
 - **correttezza metodologica nella raccolta delle informazioni e nel loro utilizzo;**
 - **attenzione alle differenze etniche, culturali e religiose che incidono sulla natura del bisogno e sul suo modo di manifestarsi.**
5. **All'occorrenza e sulla base di precedenti accordi, l'accertamento deve avvenire in collegamento con altri Servizi comunali, Servizi ed Operatori di altri Enti e comparti.**
6. **Ogni forma di intervento e/o di servizio prevista dal presente Regolamento è comunque subordinata alle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti quanto previsto, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti una riduzione temporanea in percentuale in rapporto ai parametri individuati nel presente Regolamento.**

Art. 6

Definizione di Minimo vitale

1. **Per "Minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per gli elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.**
2. **Per la determinazione della situazione economica del soggetto o del nucleo familiare ci si avvale dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, nel prosieguo chiamato, per brevità, "I.S.E.E."⁴**

⁴ D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della Legge n. 449", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di

3. Il "Minimo vitale", individuato in un valore I.S.E.E. di € 6.000,00, viene aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Oltre all'"I.S.E.E." concorrono alla determinazione della suddetta situazione economica tutti gli emolumenti come di seguito indicati e riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.:
 - indennità,
 - pensioni,
 - sussidi,
 - assegni,
 - redditi, a qualsiasi titolo percepiti nell'anno reddituale considerato, ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte.
5. Sono inclusi anche i sussidi alla Persona o al Nucleo familiare erogati dal Comune di Imperia.
6. Su autocertificazione dell'interessato è detratto dalla determinazione della capacità economica del soggetto, qualora non già conteggiato nel calcolo I.S.E.E., l'importo forfettario fino ad un massimo di € 3.000,00 annui a titolo di canone di locazione dell'abitazione di residenza.
7. Sono altresì detratte dalla valutazione della capacità economica del soggetto richiedente, le spese sostenute quale compartecipazione dell'Utente al costo del servizio sociale erogato dal Comune.

Art. 7

Definizione di Nucleo familiare e criteri per la determinazione della situazione economica

1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto deve appartenere ad un solo nucleo familiare.
2. Per 'nucleo familiare' si intende quello anagrafico così come definito dal D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. Da quest'ultimo viene escluso il personale addetto alle cure domiciliari purché assunto dal nucleo stesso, come comprovato da debita documentazione.
3. La valutazione economica del soggetto che richiede l'intervento o la fruizione dei servizi agevolati è determinata con riferimento al nucleo familiare come sopra definito.
4. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio (mobiliare e immobiliare) così come definiti dalla normativa di cui al D. Lgs. 109/1998 e s.m.i.
5. Qualora il soggetto richiedente appartenga a un nucleo familiare composto da più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.

Art. 8

Gratuità ed onerosità dei servizi

1. I Servizi e le prestazioni erogati si articolano in:
 - a) servizi ad accesso gratuito di informazione e di consulenza rivolti alla generalità dei cittadini (servizio sociale professionale, servizio di segretariato sociale, psicologico ed educativo);
 - b) servizi per i quali l'Utente partecipa al costo secondo le tariffe e le modalità da individuarsi con appositi provvedimenti deliberativi nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Sociale Integrato Regionale vigente;

- c) inserimenti in strutture residenziali per anziani ed altre categorie di assistiti (Residenze Protette, R.S.A., Istituti per Minori e Multiutenza, Comunità Alloggio) per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo II del Titolo III del presente Regolamento.
2. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'Utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile, così calcolata:
 - strutture residenziali (quota sociale): franchigia per un valore corrispondente al 12 per cento del Minimo vitale;
 - strutture semiresidenziali (centri diurni): franchigia per un valore corrispondente al 6 per cento del Minimo vitale.
 3. Hanno diritto ad accedere gratuitamente ai servizi di cui al precedente comma 1, lettera b), i cittadini che, trovandosi in condizioni economiche inferiori al "Minimo vitale", sono privi di soggetti obbligati ai sensi degli artt. 433 e ss. del Codice Civile, o hanno soggetti obbligati allo stesso titolo con redditi inferiori al "Minimo vitale".
 4. Sono altresì a titolo gratuito servizi ed interventi rivolti a Soggetti che si trovano in situazioni di grave rischio verificato d'ufficio, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 5.

Art. 8 bis

Doveri a carico dei familiari dell'assistito

1. Qualora l'Utente non disponga dei mezzi economici sufficienti per contribuire al pagamento del servizio, vi provvedono di norma i Familiari tenuti a prestare gli alimenti ex art. 433 del Codice Civile, in base alle proprie capacità economiche determinate secondo l'"I.S.E.E."
2. A tal fine, i Familiari sono preliminarmente investiti, ove possibile, per il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, qualora dispongano dei mezzi necessari, richiedendo il loro impegno nel far fronte alle esigenze avanzate dall'Interessato.
3. Fatta salva la disposizione di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, sarà cura dei Servizi sociali competenti informare il Richiedente in stato di bisogno (o un suo rappresentante legale) sul suo diritto di rivolgersi ai parenti obbligati civilmente per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente – o qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti – tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria.
4. Nel caso in cui i soggetti obbligati ex art. 433 del Codice Civile che risultino economicamente capaci si rifiutino di contribuire al pagamento del servizio erogato in favore del proprio familiare, l'Amministrazione comunale, dopo aver sollecitato il Richiedente in stato di bisogno o il suo rappresentante legale ad attivarsi per ottenere l'adempimento degli obblighi alimentari, si riserva la facoltà di valutare il sussistere dei presupposti per denunciare l'eventuale

inadempimento dei doveri di assistenza familiare sanzionati all'art. 570 del Codice Penale⁵, riservandosi altresì il diritto di costituirsi parte Civile nei casi consentiti dalla legge.

Art. 9

Rivalsa e recupero crediti

1. **Fatte salve le misure di prima assistenza che devono essere garantite ai destinatari di cui al precedente art. 3 e che hanno una durata temporale massima di 3 (tre) giorni, il Comune di Imperia intraprenderà un'azione di rivalsa attivando il competente Ufficio legale:**
 - a) **nei confronti di altri Comuni:**

qualora siano attivati interventi a favore di non residenti entro 2 (due) giorni lavorativi dall'avvio degli interventi stessi, previa comunicazione al Comune di residenza anagrafica dell'Assistito, nella quale verrà richiesto l'assenso e l'impegno al rimborso nei confronti del Comune di Imperia. In caso di rifiuto o di mancato riscontro entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi l'intervento verrà interrotto;
 - b) **nei confronti dell'Utente:**
 - b1) **ai cittadini residenti che hanno usufruito indebitamente di interventi del Comune, in quanto conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, viene revocato con effetto immediato il beneficio; fatte salve le responsabilità penali in materia di false dichiarazioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, essi sono inoltre tenuti a rimborsare il Comune di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali maturati;**
 - b2) **i cittadini, privi di disponibilità economiche al momento della fruizione di interventi che prevedano la compartecipazione, nel caso in cui successivamente entrino in possesso di adeguati mezzi economici, devono, nel caso in cui siano tuttora beneficiari di interventi comunali, rimborsare il Comune degli importi relativi agli interventi posti in essere nei loro confronti entro i limiti della quota di compartecipazione. Il limite temporale di riferimento per il recupero delle somme esborsate è l'esercizio in cui sopravvenga la maggiorata capacità economica dell'assistito;**
 - b3) **in caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi legali. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, possono consistere nella:**
 - **alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune, o maturandi, per rette di ricovero;**

⁵

L'art. 570 del Codice Penale, ad oggetto "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" stabilisce che : "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - iscrizione ipotecaria, o volontaria ad opera del Proprietario od in base a provvedimento ottenuto dall'Autorità Giudiziaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo corrispondente a 6 (sei) mesi di mancato pagamento;
- b4) per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti, gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate all'Utente e/o erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'Utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica;
- c) nei confronti degli eredi dell'assistito:
- gli eredi dell'assistito sono tenuti a rimborsare, nel limite della loro quota ereditaria, gli introiti successivamente percepiti quali ratei maturati e non riscossi a favore dell'assistito qualora nel frattempo deceduto.

Art. 10

Controllo sulle dichiarazioni e verifiche

1. I Servizi Sociali sono tenuti a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e dai parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, rivolte ad ottenere benefici sociali, ai sensi della vigente normativa.
2. Le verifiche dirette ed indirette sulla veridicità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sono finalizzate a garantire efficacia ed economicità all'azione amministrativa ed inoltre a favorire la prevenzione di abusi eventualmente commessi in relazione all'ottenimento delle prestazioni sociali agevolate.
3. Le verifiche effettuate dai Servizi Sociali devono essere svolte:
 - in forma mirata e tempestiva attivando controlli e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni rese dai beneficiari qualora emergano imprecisioni, inesattezze od elementi di incoerenza tali da suscitare ragionevoli dubbi sull'attendibilità dei contenuti delle dichiarazioni stesse;
 - a campione, qualora non sia fattibile la procedura di controllo in forma mirata per oggettive difficoltà organizzative ed economiche, attraverso l'attivazione di controlli e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni scelte in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle dichiarazioni stesse ed in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e dunque la sua imparzialità. La percentuale delle dichiarazioni a campione è stabilita in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) delle dichiarazioni rese.
4. Al fine di rendere più celere l'esecuzione dei controlli, il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., può richiedere ai diretti interessati la documentazione necessaria atta ad integrare le informazioni in suo possesso.
5. La risultanza del procedimento deve essere comunicata al richiedente nelle modalità e nei termini meglio precisati nel vigente Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Art. 11

Gestione delle attività di recupero dei crediti

- 1. Le procedure per il recupero dei crediti del Comune in dipendenza delle attività di assistenza sociale qui contemplate, sono quelle statuite dal vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.**
- 2. Il presente rinvio opera anche in riferimento alle eventuali future modificazioni del Regolamento stesso.**

TITOLO II

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Art. 12

L'Ambito Territoriale Sociale

1. **L'Ambito Territoriale Sociale, nel prosieguo definito per brevità "A.T.S.", programma e gestisce in forma associata e/o decentrata l'organizzazione dei Servizi Sociali di base. Si tratta di un osservatorio sociale, sede privilegiata di accesso alla rete locale degli interventi di carattere preventivo, assistenziale e riparatorio; lo stesso si qualifica come uno strumento operativo flessibile che realizza il filtro e l'accesso a tutte le prestazioni ed i servizi previsti dalla L.R. n. 12/2006.**

Art. 13

Funzioni dell'"A.T.S."

1. **Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2006, l'"A.T.S." istituisce lo Sportello di Cittadinanza, anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie di competenza dello Sportello Integrato del Distretto Sociosanitario.**
2. **Lo Sportello di Cittadinanza provvede all'erogazione delle prestazioni sociali di base di informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo, aiuto personale e familiare, attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale (di seguito "U.O.M.") in cui sono presenti competenze psicosociali, educative e amministrativo-contabili. Quest'ultima è coordinata, di norma, da un assistente sociale che partecipa alla Conferenza dei Sindaci di Ambito.**
3. **L'"A.T.S." contribuisce all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario.**

Art. 14

Coordinamento Sovra A.T.S.

1. **Per il confronto su temi di comune coinvolgimento, la definizione di linee operative omogenee nonché per garantire un permanente e immediato coordinamento tra gli Ambiti Territoriali Sociali su casi che presentino profili trasversali rispetto all'organizzazione delle competenze, è prevista una Commissione Sovra A.T.S. (detta per brevità "C.S.A.") anche con possibilità di articolazione in sottogruppi, presieduta dal Dirigente del Settore competente o Funzionario a ciò delegato e composta da tutti gli Operatori Sociali che hanno competenza in ordine agli oggetti in trattazione.**
2. **Il funzionamento della "C.S.A." risponde a criteri di massima semplificazione, fermo restando l'obbligo della verbalizzazione delle riunioni, ad opera di un dipendente incaricato dal Presidente.**
3. **Per la validità delle sedute della "C.S.A." è necessaria la presenza di almeno 5 (cinque) membri, mentre le decisioni si approvano con la metà più uno dei componenti e con la presenza di almeno un operatore per ogni Ambito Territoriale Sociale.**
4. **La "C.S.A." ha i seguenti compiti:**
 - **garantire una costante informazione tra i vari Membri per favorire un continuo aggiornamento e una migliore organizzazione del lavoro;**
 - **uniformare gli interventi nei confronti dell'Utenza;**
 - **definire criteri generali omogenei, al fine di formulare proposte di intervento ispirate al principio di equità, nei limiti delle risorse di bilancio.**

Art. 15

Il Distretto Socio Sanitario

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12/2006, il Distretto Socio Sanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie.
2. Il Comune di Imperia è il Comune capofila delegato alla gestione per il Distretto di appartenenza.
3. Per garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria, l'Azienda Sanitaria Locale ed i Comuni stipulano una convenzione.
4. All'interno del Distretto Socio Sanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:
 - a) sociosanitarie⁶;
 - b) sociali complesse o di secondo livello;
 - c) sanitarie⁷;
 - d) l'organizzazione dello Sportello Integrato Sociosanitario, in collegamento con gli Sportelli di Cittadinanza istituiti dagli "A.T.S.";
 - e) l'assistenza domiciliare integrata;
 - f) la semiresidenzialità e residenzialità extraospedaliera.
5. L'attuazione e la gestione delle funzioni sociali è affidata al Direttore Sociale che si avvale di una Segreteria tecnica di cui fanno parte i Coordinatori degli "A.T.S." e Personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.
6. La gestione delle funzioni sanitarie è affidata al Direttore del Distretto Sanitario.
7. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore Sociale operano d'intesa costituendo l'Unità Distrettuale ed avvalendosi di un Comitato Distrettuale composto dai Coordinatori di "A.T.S.", dai rappresentanti dei Dipartimenti territoriali che operano nel Distretto Sociosanitario e dai membri del coordinamento⁸.
8. L'Unità Distrettuale assicura l'operatività integrata anche per la valutazione dei bisogni sociosanitari tramite le Unità di Valutazione Multidisciplinare ("U.V.M."), la predisposizione del Piano di Lavoro Personalizzato, i Protocolli operativi di assistenza e l'individuazione del responsabile del caso, nonché per la valutazione periodica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi programmati.

Art. 16

Atti di programmazione

1. La programmazione è lo strumento privilegiato, mediante il quale gli "A.T.S." individuano obiettivi, priorità, risorse, azioni, standard di servizi e modalità organizzative del sistema dei Servizi Sociali a livello locale. Tale attività di programmazione si concretizza nella stesura del Piano delle Attività dell'"A.T.S."
2. L'Unità Distrettuale attua l'integrazione e il coordinamento dei Servizi Sociali e Sanitari che si concretizza nella stesura del Piano Socio Sanitario del Distretto.

Art. 17

Verifica annuale dell'attuazione del Piano delle Attività dell'A.T.S. e del Piano Socio Sanitario del Distretto

⁶ Art. 3-septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

⁷ Art. 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

⁸ Art. 3-sexies, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

1. La verifica è uno strumento operativo che, unitamente alla programmazione, consente di rendere il sistema dei Servizi Sociali e Socio Sanitari rispondente ai bisogni del territorio.
2. La verifica del Piano delle Attività dell' "A.T.S." è attuata annualmente dalle U.O.M. del Comune di Imperia relativamente agli obiettivi raggiunti e alle nuove proposte di intervento (Progetti Pilota e Sperimentali).
3. La verifica del Piano Socio Sanitario del Distretto è attuata annualmente dall'Unità Distrettuale relativamente agli obiettivi raggiunti e alle nuove proposte di intervento nel campo delle attività socio sanitarie.

Art. 18

Promozione dell'Associazionismo

1. Le Associazioni riunite nella Consulta del Volontariato, le Rappresentanze Sindacali, gli Operatori dell' "A.T.S." e gli Operatori del Distretto Socio Sanitario sono coinvolti nel processo di programmazione, attraverso forme di consultazione annuale in occasione della stesura del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale e del Piano Socio Sanitario del Distretto.
2. Sono inoltre previsti, periodicamente, momenti di informazione, discussione, confronto e verifica sull'andamento dei servizi con la partecipazione dei suddetti soggetti.

Art. 19

Contributi economici ad Associazioni di volontariato ed Enti di assistenza

1. Il Comune di Imperia può erogare contributi ad Associazioni di volontariato e ad Enti di assistenza, iscritti nei rispettivi Albi di appartenenza e nella Consulta di cui al precedente Art., nell'ambito della attività di programmazione locale dei servizi, in relazione alle necessità del Comune di esternalizzare alcuni servizi e previa stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 20

Il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Socio Sanitari

1. Il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Socio Sanitari (per brevità di seguito denominato "S.I.S.S.S."), istituito presso la Regione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2006, è un sistema di governo con indicatori che analizzano e mettono in relazione la domanda sociale, l'offerta attivata e la spesa dedicata ai servizi sociali e socio-sanitari, il contesto demografico, sociale ed economico.
2. L'archivio informatico del "S.I.S.S.S." ha lo scopo di:
 - A) acquisire e raccogliere dati in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche demografiche della popolazione;
 - B) acquisire e raccogliere elementi di conoscenza sulla domanda sociale pervenuta e sulle risposte attivate da parte dei Servizi;
 - C) curare e aggiornare l'anagrafe degli Utenti divisi per:
 - classi di età e sesso;
 - composizione e situazione del nucleo familiare;
 - classi di reddito;
 - tipologia di richiesta di intervento;
 - durata dell'intervento e sua quantificazione;
 - costo dell'intervento;

- diario degli operatori coinvolti;
 - D) tenere l'anagrafe delle risorse pubbliche e private presenti nel territorio;
 - E) predisporre un'unica modulistica per tutti gli "A.T.S."
3. Il "S.I.S.S.S." prevede l'integrazione con altri sistemi informativi per consentire l'avvio dell'Osservatorio della non autosufficienza, lo sviluppo del sistema informativo sulla disabilità (A.U.S.L., Distretti Socio Sanitari, Uffici scolastici, Ufficio del lavoro) e il potenziamento del sistema di comunicazione tra cittadini, operatori e istituzioni (sviluppo degli sportelli di cittadinanza, ampliamento delle pubblicazioni sul sito web, avvio di forum di discussione).
 4. La possibilità di accesso al programma è predefinita e solo gli addetti autorizzati all'inserimento dei dati anagrafici possono prendere visione delle informazioni personali relative agli utenti. Sempre a tutela della privacy, la Regione può accedere alle informazioni solo per aggregazione e unicamente a fini statistici.
 5. Il "S.I.S.S.S." supporta l'Osservatorio delle Politiche Sociali istituito presso la Regione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 12/2006.

Art. 21

Attività formativa, di studio e ricerca

1. Il Comune favorisce le attività di studio e ricerca che possono essere svolte direttamente o in convenzione con Enti, Associazioni o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale tramite progetti mirati e conformi agli obiettivi perseguiti dal Comune.
2. Gli operatori degli "A.T.S.", in rapporto alle proprie specifiche competenze, partecipano alle attività di cui al comma precedente.
3. I dati rilevati nel corso delle predette attività sono trasmessi all'"U.O.M." e, se di pertinenza sociosanitaria, anche all'Unità Distrettuale del Distretto Socio Sanitario.

TITOLO III

AZIONI E INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 22
I Servizi sociali

1. I Servizi sociali sono erogati tramite l' "A.T.S.", inteso come modalità del sistema operativo dei servizi medesimi.
2. Questi ultimi si articolano, conformemente al sistema di reti predisposto dal Piano Sociale Integrato Regionale 2007-2010 in:
 - A) interventi di sostegno alla persona ed al nucleo familiare:
 - assistenza economica;
 - cure domiciliari;
 - interventi di appoggio per la permanenza della persona nel proprio domicilio;
 - contributo alternativo al ricovero;
 - trasporto/mobilità di anziani e disabili sul territorio;
 - erogazione di "buoni spesa";
 - servizio mensa presso residenze protette e/o altre strutture convenzionate;
 - buon vicinato;
 - telesoccorso;
 - tutela telefonica;
 - sostegno al lavoro;
 - attività culturali, ricreative e socialmente utili per la socializzazione e l'integrazione sociale;
 - interventi di emergenza a vario titolo;
 - B) interventi sostitutivi ed integrativi al nucleo familiare:
 - interventi di sostegno alla prima infanzia e di tutela della maternità in collaborazione con i servizi sanitari;
 - servizio tutele e amministratore di sostegno;
 - inserimento di minori in strutture residenziali;
 - affido familiare;
 - affido educativo;
 - centro diurno per anziani;
 - centro socio-educativo diurno;
 - inserimento presso centri diurni socio-riabilitativi per disabili;
 - inserimento in strutture residenziali per anziani e altre categorie;
 - C) interventi di sostegno abitativo.
3. Ogni qual volta si prospetti l'attivazione di un servizio innovativo ed aggiuntivo rispetto al presente Regolamento, contestualmente all'attivazione del servizio stesso dovranno essere disciplinate le relative modalità di accesso, erogazione e funzionamento con specifici atti integrativi.

Art. 23
Procedure di accesso

1. Fatti salvi i casi che per motivi di urgenza devono essere gestiti con immediatezza operativa, l'accesso ai servizi e agli interventi previsti nel precedente Art. è subordinato alla presentazione, da parte dell'Interessato, di un'istanza scritta che dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dai competenti uffici comunali.
2. Tale istanza deve essere corredata dei dati e della documentazione previsti nel presente Regolamento. In particolare, il Richiedente è tenuto a fornire ogni informazione necessaria per la

determinazione della situazione economica e patrimoniale personale e del proprio nucleo familiare.

3. Come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento, è prevista una verifica "a campione" diretta ad attestare la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese attraverso gli organi competenti, sia da parte del richiedente il servizio o l'intervento, sia da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 8 bis e tenuti alla produzione della certificazione "ISEE".
4. L'istanza, assegnata per competenza ad un Operatore a ciò autorizzato, è istruita dall'Ufficio competente in rapporto ai bisogni rilevati e al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché in base alle disponibilità di bilancio.
5. L'istruttoria si svolge in osservanza del vigente Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti e del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati.
6. La risultanza del procedimento deve essere comunicata al richiedente nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal suddetto Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.
7. In caso di risposta negativa l'Interessato può presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della risposta, istanza di revisione del provvedimento corredata da eventuale ulteriore documentazione.
8. In presenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, la loro capacità economica e patrimoniale deve essere verificata con le stesse procedure previste per l'accertamento di quella del richiedente e, nel caso in cui si renda necessaria la loro contribuzione alle spese del servizio erogato, essi devono essere informati dell'entità di tale contributo. Come già ribadito all'art. 8bis del presente regolamento, il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare può essere fonte di responsabilità Penale ai sensi dell'art. 570 del Codice Penale, commi 1 e 2.
9. La proposta di intervento e di prestazione si concretizza nel "Progetto Assistenziale Individualizzato" (di seguito denominato anche "P.A.I."), in cui sono indicati gli obiettivi, i costi e la compartecipazione economica a carico del richiedente, oltre all'individuazione delle modalità e dei tempi di verifica per il raggiungimento degli obiettivi.
10. In applicazione del modello di welfare comunitario che, ai sensi della L. 328/2000, deve ispirare gli interventi di natura sociale, il "P.A.I." è tenuto a valorizzare e potenziare le risorse personali degli Utenti, nonché quelle presenti nel contesto familiare, sociale e nel territorio.
11. I casi di intervento che non presentano carattere di significativa complessità, difficoltà ed anomalia sono istruiti e definiti, previo confronto e verifica con il Coordinatore di "A.T.S.", senza necessità di passaggio nella "C.S.A." di cui al precedente art. 14.

CAPO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 24

L'assistenza economica

1. L'assistenza economica ha lo scopo di concorrere al superamento di condizioni di bisogno individuale o familiare non altrimenti superabili, in vista di evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

2. L'assistenza economica può essere integrata o sostituita in tutto o in parte con misure socio-assistenziali di natura diversa al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'Utente dall'intervento pubblico.
3. L'assistenza economica non può essere accordata a chi, senza giustificato motivo, abbia rigettato per iscritto soluzioni alternative offerte dai servizi.
4. Gli interventi di assistenza economica possono essere di tre tipi:
 - a) *Assistenza economica continuativa ordinaria*: tale intervento consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o a persone sole che non possono autonomamente provvedere ai propri bisogni primari. In tali casi il "P.A.I." deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale, contenente i seguenti elementi:
 - definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
 - durata dell'intervento con indicazione precisa della data di inizio e di termine della prestazione;
 - ammontare della somma mensile da erogare;
 - verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.
 - 4bis. Nel caso di erogazione di contributi continuativi i destinatari non devono essere proprietari di altri immobili, ad eccezione dell'unità immobiliare di abitazione.
 - 4ter. L'assistenza economica continuativa può essere erogata, in base a valutazione trimestrale, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di detto termine, l'Assistente sociale valuterà se rinnovare il contributo economico continuativo ordinario. L'entità massima annua dell'intervento economico è determinata in base a quanto previsto nell'allegata Tabella 3 - 3.a.
 - b) *Assistenza economica straordinaria*: tale intervento ha carattere eccezionale ed è rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico che ha inciso gravemente sulla capacità economica del soggetto, anche se superiore al "Minimo vitale". Si tratta di un intervento "una tantum" finalizzato a risolvere situazioni transitorie e circoscritte di grave inadeguatezza finanziaria. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà erogata in un'unica o più soluzioni. Per esigenze di minima entità e di comprovata urgenza il contributo straordinario è erogato con buono economale, oppure con ricorso ad altre forme di disponibilità che siano precostituite al servizio Tabella 3 – 3.b.
 - c) *Pagamento refezione e servizi scolastici e rette asili nido*: tale intervento, finalizzato a sostenere la scolarizzazione dei minori in situazione di disagio, consiste nell'erogazione di "Buoni pasto" per la fruizione gratuita del Servizio di Ristorazione Scolastica e/o di abbonamenti scolastici per il trasporto urbano e/o nel pagamento totale o parziale dei servizi scolastici (scuolabus, prescuola, doposcuola, pranzo assistito, T.L.E. e così via) e delle rette degli asili nido comunali per la cui disciplina si rinvia al Regolamento comunale vigente in materia.

Art. 24-bis

Modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate tramite pubblicazione annuale di bando

1. Il Comune si riserva di pubblicare annualmente un bando per l'erogazione delle prestazioni di cui ai punti a) e c) del precedente Art., secondo le modalità stabilite con apposito atto dirigenziale, sempre nel rispetto dei criteri di accesso prescritti dal presente Regolamento ed, altresì, tenendo conto delle proposte della Giunta comunale in ordine agli indicatori di carattere sociale ed

economico da utilizzare a cura degli Operatori sociali al fine di favorirli nella formulazione del P.A.I. rendendo loro più agevole la comparazione e la proporzionalità tra i beneficiari.

Art. 25

Le cure domiciliari

1. L'area delle cure domiciliari si articola in:
 - Servizio di Assistenza Domiciliare (A.D.);
 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);
 - Assegno Servizi;
 - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.RE.N.A).
2. Il servizio ha lo scopo di garantire le condizioni indispensabili per la permanenza delle persone nel proprio ambito familiare e sociale e si articola nei due "A.T.S." cittadini.
3. Le prestazioni offerte da tale servizio consistono in:
 - aiuti volti a favorire l'autosufficienza nella vita giornaliera;
 - aiuti volti alla tutela igienico-sanitaria della persona e dell'alloggio;
 - interventi volti a favorire la vita di relazione;
 - collaborazione nel settore del segretariato sociale.
4. Le prestazioni devono essere rispondenti alle reali esigenze dell'Utente che vive solo, in famiglia o in comunità, anche per quanto concerne i tempi di fruizione del servizio.
5. In caso di comprovata urgenza possono essere erogate prestazioni, salvo successivi accertamenti e l'esercizio di diritti di rivalsa per il recupero delle somme anticipate.
6. I tempi per le cure domiciliari assegnati all'Utente devono essere stabiliti nel "P.A.I." e specificati in un apposito calendario settimanale preventivo a cui segue il rapporto mensile delle prestazioni effettivamente realizzate.

Art. 25-bis

L'Assistenza Domiciliare

1. L'Assistenza domiciliare è un servizio consistente in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte a persone senza reti familiari o parentali, in situazione di disagio, a rischio sociale, modulabile in rapporto alle specifiche condizioni di ciascun Utente.
2. Per tale servizio può essere prevista un'apposita tariffa da modulare in base alla capacità economica dell'Utente.

Art. 25-ter

L'Assistenza Domiciliare Integrata

1. Tale servizio prevede l'erogazione gratuita, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, di prestazioni socio assistenziali integrate con prestazioni sanitarie erogate dall'A.S.L.
2. L'Assistenza Domiciliare Integrata costituisce momento specifico e centrale dell'integrazione socio sanitaria e trova ulteriore fonte di disciplina di dettaglio nella regolamentazione, concordata e condivisa, dell'A.S.L.

Art. 25-quater

L'Assegno Servizi

1. Si tratta di una misura complementare rispetto alle prestazioni in vigore, indirizzata alla pluralità dei cittadini e non solo a coloro che versano in stato di povertà o con un reddito limitato.
2. Obiettivo principale è il sostegno ad anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nonché ai minori di anni 14 con problematiche familiari, sia sotto il profilo sociale che quello socio-sanitario, nonché alle loro Famiglie.
3. Le modalità di gestione e di erogazione del servizio sono approvate e previste da apposite linee guida del Comune.

Art. 25-quinques

Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

1. Si tratta di una misura economica destinata alle Persone non autosufficienti, affette da grave disabilità permanente e impossibilitate a svolgere le funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della propria persona, con difficoltà nelle relazioni umane e sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell'uso dei mezzi di comunicazione⁹.
2. La valutazione della non autosufficienza spetta alla "U.V.M." di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. Le modalità di gestione e di erogazione della misura economica sono approvate e previste da apposite linee guida della Regione Liguria e da atti organizzativi del Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario.

Art. 26

Interventi di appoggio per favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio

1. Tali interventi hanno una portata più limitata rispetto a quelli previsti negli articoli precedenti e concorrono a favorire il mantenimento della persona nel proprio domicilio.

Art. 27

Il contributo alternativo al ricovero

1. L'intervento è volto a consentire a disabili e ad anziani, questi ultimi così come definiti dal precedente art. 25-quater, la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro contesto idoneo ad assicurare loro le prestazioni di cui necessitano, evitando forme di istituzionalizzazione.
2. Fermo restando il coinvolgimento dei soggetti civilmente obbligati nell'espletamento di tale intervento, in loro assenza o in seguito ad accertate impossibilità a provvedervi, si prevede l'erogazione di un contributo economico sia alla famiglia che a quella "affidataria" che si prenderà in carico il soggetto bisognoso.
3. L'importo di detto contributo è previsto nella misura massima corrispondente al 50% (cinquantapercento) della quota che l'Ente dovrebbe sostenere qualora il soggetto fosse inserito in una apposita struttura residenziale a parziale o totale carico del Comune.
4. L'anziano inserito nella famiglia di origine o nella famiglia affidataria contribuirà economicamente con il proprio reddito.

Art. 28

Il trasporto e la mobilità degli anziani e disabili sul territorio

⁹ Art. 47 della Legge regionale n.12/2006

1. Tale servizio ha lo scopo di favorire l'accesso di Utenti a centri di riabilitazione, centri sociali, centri diurni, presidi sanitari, luoghi di lavoro, culturali e ricreativi, nonché di incentivare la mobilità di cittadini ultrasessantacinquenni sul territorio.
2. Il servizio di trasporto si articola in:
 - A) **TRASPORTO RIABILITATIVO¹⁰**: il Comune assicura modalità di trasporto individuale per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici, limitatamente alle finalità riabilitative. Il servizio di trasporto per l'accesso ai Centri di socializzazione e riabilitativi viene gestito in forma diretta tramite l'utilizzo di mezzi, autisti ed accompagnatori dei Servizi Sociali e/o in convenzione;
 - B) **TRASPORTO LAVORATIVO**: i lavoratori disabili che non sono in grado di usufruire di servizi di trasporto collettivo, possono avvalersi di servizi alternativi per recarsi sul luogo di lavoro. A tal fine il Comune può erogare un contributo fino ad un massimo del 50% (cinquantapercento) della spesa annuale sostenuta dal disabile e dietro presentazione di idonee evidenze giustificative;
 - C) **HINFORMABUS**: è un servizio volto a favorire la mobilità dei Cittadini con disabilità o con invalidità temporanea o permanente attraverso l'utilizzo di un minibus debitamente attrezzato. Tale servizio è affiancato da un centro operativo per la prenotazione delle richieste e per fornire notizie sull'accessibilità agevolata a strutture ricreative, culturali, sportive. L'utilizzo dell'Hinformabus è finalizzato a rispondere a problematiche mediche e terapeutiche oltre che sociali e ricreative. La fruizione del servizio comporta il pagamento della tariffa in vigore presso l'Ente gestore in convenzione con il Comune;
 - D) **MOBILITA' ANZIANI SUL TERRITORIO**: attuato in convenzione con Associazioni di Volontariato, è un servizio volto a favorire la mobilità delle persone anziane sul territorio di Imperia, supportandole nel disbrigo di pratiche amministrative e nell'accompagnamento a visite medico/specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, o per commissioni varie;
 - E) **SERVIZIO TAXI**: in casi di comprovata necessità ed in mancanza della disponibilità dei mezzi di trasporto attrezzati in dotazione al servizio comunale, può essere concesso un servizio di trasporto taxi, a mezzo di apposita convenzione, per portatori di disabilità e/o anziani, purché non affetti da patologie gravemente invalidanti;
 - F) **EROGAZIONE TITOLI DI VIAGGIO**: è un servizio che copre gli spostamenti urbani ed extraurbani di Utenti in carico ai Servizi Sociali.
3. Il servizio di trasporto, nelle diverse forme sopra descritte, può prevedere tariffe per la compartecipazione al costo.

Art. 29

Erogazione di "buoni spesa"

1. Tale servizio ha lo scopo di soddisfare bisogni primari di tipo alimentare o legati all'acquisto di prodotti farmacologici e/o ad assicurare condizioni adeguate di igiene personale e della abitazione.
2. L'Utente, in possesso di "buoni spesa", può effettuare l'acquisto dei generi di cui necessita presso gli esercizi convenzionati con l'Ente (negozi, farmacie, lavanderie e altro).

Art. 30

Servizio mensa presso Residenze protette e/o altre Strutture convenzionate

¹⁰ Art. 26 della Legge. n. 104/92.

1. Il servizio mensa è destinato ai cittadini anziani ultrasessantacinquenni e/o ad altre tipologie di utenza, previa debita autorizzazione da parte degli uffici competenti, da consumarsi in sede o presso le rispettive abitazioni.
2. Il costo del pasto è a carico dell'Utente o a carico parziale o totale dell'Ente secondo i criteri generali del presente Regolamento.

Art. 31
Il "Buon Vicinato"

1. Si tratta di un'attività di volontariato, per la quale è comunque previsto un rimborso spese, che ha lo scopo di contribuire a mantenere la persona nel proprio contesto socio-familiare.
2. Il servizio è supervisionato dall'Assistente Sociale responsabile dell'area competente dell'Ambito Territoriale Sociale.
3. I tempi di assistenza e l'eventuale relativo contributo al Buon Vicino, sono stabiliti dall'Assistente Sociale in relazione alle esigenze dell'Utente e in osservanza delle indicazioni previste nell'acclusa Tabella 4.

Art. 31-bis
Disciplinare per il servizio di "Buon vicinato"

1. Il servizio di "Buon Vicinato" si realizza mediante l'apporto di volontari singoli o associati.
2. Le prestazioni del Buon Vicinato si articolano nell'arco della settimana e anche, a seconda della necessità, nei giorni festivi. Dette prestazioni constano principalmente in compiti di accompagnamento, cura della persona e dell'abitazione, sostegno amicale, preparazione e confezione di pasti, collaborazione ed appoggio ad attività ricreative.
3. I Buoni Vicini sono scelti tra coloro che, previa domanda, dimostrino idoneità al servizio. Di norma, il Buon Vicino risiede nel medesimo "A.T.S." in cui risiede l'Utente.
4. L'Assistente Sociale verifica periodicamente l'efficacia dell'intervento del Buon Vicino e ne dà comunicazione al Coordinatore dell'"A.T.S."
5. Al Buon Vicino, a titolo di rimborso spese, viene corrisposta mensilmente una somma in rapporto ai tempi di assistenza assegnati all'Utente (vedasi Tabella 4 allegata).
6. Al Buon Vicino è garantita idonea assicurazione contro gli infortuni che può causare a sé stesso o a terzi.
7. Il Buon Vicino svolge la propria attività in stretta collaborazione con l'Assistente Sociale dell'"A.T.S.", ne segue le indicazioni operative, attuando, in contraddittorio con lo stesso Operatore, verifiche periodiche circa il buon andamento del servizio.
8. Il Comune può, in qualsiasi momento, porre termine alle prestazioni offerte dal Buon Vicino per sopravvenuta inidoneità dello stesso o per qualunque altro motivo inerente al rapporto tra il Buon Vicino e l'Utente.
9. E' cura del Buon Vicino produrre mensilmente al Comune idonea documentazione circa i tempi assistenziali effettuati a favore dell'Utente. Tale attestazione deve essere controfirmata dall'Utente.

Art. 32
Il Telesoccorso

1. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione di Associazioni e/o Fondazioni presenti sul territorio, si riserva di istituire il servizio di "Telesoccorso".

2. Lo scopo del servizio è quello di garantire la permanenza presso il proprio domicilio a persone sole, in situazioni socio-sanitarie di precaria autosufficienza, fornendo loro, quando necessario, interventi tempestivi di soccorso.
3. Nell'ambito del "Telesoccorso" si individuano le seguenti prestazioni:
 - installazione dell'apparecchiatura necessaria presso il domicilio dell'Utente;
 - collegamento con i numeri telefonici di parenti o conoscenti, con la tutela telefonica ed il 118.
4. Il controllo sull'erogazione delle prestazioni verrà effettuato saltuariamente dagli Operatori sociali preposti alla gestione del servizio in argomento.
5. Per tale servizio possono essere previste apposite tariffe per la compartecipazione al costo.

Art. 33

La Tutela telefonica

1. Si tratta di un servizio rivolto ai cittadini anziani e/o disabili, e in primo luogo a coloro che sono forniti di apparecchio di telesoccorso o che usufruiscono dell'Assistenza Domiciliare e dei servizi di appoggio.
2. Gli Operatori, comunali o di Soggetto esterno, ai quali è commissionata la gestione, contattano telefonicamente in modo programmato gli Utenti con i seguenti obiettivi:
 - mantenere relazioni amicali;
 - informare gli Utenti sui servizi offerti dagli Enti pubblici e da Associazioni varie, nonché sugli eventi e le iniziative di potenziale interesse;
 - monitorare la realtà dei bisogni e delle situazioni a rischio mantenendo contatti quotidiani con le persone soggette a tutela;
 - collaborare con la rete pubblica e privata dei Servizi Sociali e Sanitari;
 - affiancare il Servizio di Telesoccorso collegato al 118.

Art. 34

Il sostegno al lavoro

1. E' un momento determinante nel percorso mirato al rafforzamento dell'autonomia e al reinserimento sociale del soggetto in accertata condizione di disagio sociale, appartenente alle "fasce deboli", così come definite dalla normativa regionale vigente.
2. L'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le suddette fasce deboli è reso possibile da una azione di mediazione svolta da Operatori, appartenenti a diverse Amministrazioni Pubbliche, da Istituzioni formative e da Rappresentanze di Categoria, che partendo dalla conoscenza delle caratteristiche soggettive dell'Utente, costruiscono un progetto individualizzato relativo sia all'inserimento sociale del soggetto nel suo complesso, sia all'inserimento lavorativo considerato in tutte le sue fasi:
 - orientamento,
 - formazione,
 - lavoro.
3. Il sostegno al lavoro si attua attraverso i cosiddetti "strumenti donativi" che, disciplinati dalla vigente normativa regionale, sono:
 - Formazione in situazione (F.S.);
 - Borse Lavoro (B.L.);
 - Inserimento Lavorativo Socio Assistenziale (I.L.S.A.).
4. Il coordinamento delle azioni assunte dai vari Attori impegnati nel sostegno al lavoro, è espletato dalla Provincia, competente in materia di Formazione, Politiche Attive del Lavoro ed inserimento delle categorie protette.

Art. 35

Attività culturali e ricreative finalizzate alla socializzazione ed integrazione sociale

1. Il Comune può organizzare, a titolo gratuito o prevedendo una quota di partecipazione al costo del servizio, attività di prevenzione, promozione dell'agio e di aggregazione sociale, le cui finalità possono sintetizzarsi come segue:
 - creare condizioni per una vita di relazione qualitativamente migliore;
 - garantire la piena espressione dei diritti individuali e collettivi;
 - favorire il benessere delle persone;
 - promuovere il mantenimento dell'autosufficienza;
 - favorire l'incontro intergenerazionale e, più in generale, l'attenzione e la sensibilità della collettività verso i soggetti deboli.
2. Le suddette attività si attuano attraverso i seguenti servizi:
 - centro di Aggregazione Giovanile, rivolto a preadolescenti, persegue l'obiettivo di garantire un'offerta strutturata di carattere educativo e di animazione per favorire l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per poter effettuare scelte consapevoli;
 - centro Socio-Educativo a favore di minori che si trovano in situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal proprio nucleo familiare;
 - ludoteca che si caratterizza come uno spazio polifunzionale protetto destinato ai minori di età, dove vengono svolte attività ludico-ricreative e attività educative individuali e di gruppo, allo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori stessi;
 - centri sociali per anziani, sono luoghi d'intrattenimento che si propongono di assicurare effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e lo svolgimento di attività ricreative e culturali;
 - attività ludiche, consistenti nell'organizzazione e promozione di spettacoli, attività sportive, momenti di formazione ed informazione rivolte a determinate fasce della popolazione;
 - soggiorni estivi, anche di tipo termale per i cittadini anziani, vengono effettuati in località turistiche prevalentemente nel periodo estivo.
3. La gestione delle suddette attività può essere anche affidata ad Associazioni di volontariato o Enti di assistenza attraverso la stipula di apposita convenzione che prevede la definizione dei rapporti finanziari, le attività programmate, la durata e le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente Locale.

CAPO II

INTERVENTI SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 36

Interventi di sostegno alla prima infanzia e di tutela della maternità in collaborazione con i Servizi sanitari

1. Il Comune attiva interventi finalizzati alla riduzione degli ostacoli di natura socio-economica che pregiudicano il compimento della gravidanza e promuove condizioni idonee ad accogliere il neonato nell'ambito familiare¹¹.
2. In vista del perseguimento di dette finalità, può avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato e dei competenti servizi A.S.L.

Art. 37

Servizio tutele ed Amministratore di sostegno

1. In relazione a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria in sede di nomina dell'Amministratore di sostegno, è consentito alla Stessa attribuire una somma corrispondente alla durata dell'incarico, avente natura di rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'assolvimento della funzione, in via consuntiva.

Art. 38

Inserimento di minori in strutture residenziali

1. E' previsto l'inserimento residenziale e semiresidenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita ed al loro benessere psicofisico.
2. L'accoglienza avviene presso comunità di tipo familiare e case famiglia: gli inserimenti di tale natura devono tendere ad essere contenuti e limitati nel tempo per aver seguito in soluzioni di affidamento familiare.
3. Qualora l'inserimento avvenga su istanza dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale si richiede una compartecipazione secondo le percentuali previste nell'allegata Tabella 1; mentre in tutti gli altri casi l'onere rimane a totale carico del Comune.

Art. 39

L'affido familiare

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita ed all'educazione del minore, si applicano gli istituti previsti dalla legge¹².
3. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è garantito senza alcuna distinzione per motivi di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore, purché compatibile con l'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 184/1983, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive necessarie.
4. Si possono distinguere le seguenti tipologie di intervento:
 - affidamento etero familiare a tempo pieno;
 - affidamento familiare parentale;
 - affidamento familiare diurno;

¹¹ Art. 1 della Legge 22.05.1978, n. 194.

¹² Legge n. 184/1983 e s.m.i.

- affido a tempo parziale.

5. A fronte di tutte le sopra citate forme di intervento è prevista la corresponsione di un contributo economico a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore da erogare alla famiglia affidataria.
6. Il Servizio Sociale opera quale promotore e mediatore nell'individuazione degli Affidatari e nella successiva valutazione circa la loro idoneità all'espletamento degli impegni che si assumono tramite sottoscrizione di apposito patto.
7. Il Comune di Imperia si impegna alla stipula di apposita polizza assicurativa per infortunio e R.C.T., di adeguata copertura, a tutela del Minore e della Famiglia Affidataria, nonché ad offrire altri servizi di supporto all'Affido.

Art. 39-bis

Promozione dell'affido familiare

1. La promozione dell'affido familiare, che si può avvalere delle Associazioni operanti a favore dei minori e della famiglia, consiste:
 - ⤴ nel contribuire a creare una cultura dell'affidamento familiare nella comunità locale anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di pubblicizzazione mirate;
 - ⤴ nel sostenere le persone interessate attraverso percorsi di informazione e formazione individuale e/o di gruppo;
 - ⤴ nel costruire, gestire ed aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle richieste relative all'affidamento.

Art. 39-ter

Obblighi delle Famiglie affidatarie

1. Le Famiglie affidatarie si impegnano a:
 - ⤴ provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
 - ⤴ mantenere, anche in collaborazione con gli Operatori del Servizio, validi rapporti con la famiglia di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - ⤴ rispettare gli accordi relativi alle modalità di tenuta dei rapporti con l'Amministrazione comunale, provvedendo a informare tempestivamente il Servizio di ogni novità rilevante riguardante il proprio nucleo familiare, il minore e la famiglia di origine;
 - ⤴ mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
 - ⤴ assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle sue condizioni psico-fisiche ed, altresì, alle occasioni di socializzazione;
 - ⤴ assicurare la massima discrezione circa la situazione dei minori in affido e della famiglia di origine;
 - ⤴ non richiedere alla famiglia di origine o a terzi alcun contributo a qualsiasi titolo, salvo diverse disposizioni del Servizio o dell'Autorità Giudiziaria;
 - ⤴ garantire l'osservanza di tutte le terapie mediche che si rendano necessarie e, nel caso di situazione di particolare gravità (ad esempio ricovero ospedaliero), darne tempestiva comunicazione al Servizio.

Art. 39-quater

Obblighi delle Famiglie di origine

1. Le Famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare tutte le modalità e le prescrizioni, stabilite dal Servizio, relative ai rapporti con la Famiglia affidataria;
- favorire, in collaborazione con il Servizio e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- mantenere rapporti costanti con gli Operatori del Servizio e seguirne tutte le indicazioni;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 39 - quinquies
Obblighi del Comune

1. A favore delle Famiglie affidatarie l'Ente assicura, in osservanza della legge¹³ ed in relazione alle proprie risorse finanziarie, un contributo economico mensile pari a Euro 479,00. In caso di affidamento a parenti obbligati l'eventuale erogazione di contributo economico è valutata sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare. Il Comune si impegna altresì a prestare alle Famiglie affidatarie adeguato sostegno di tipo psicologico ed educativo tramite i propri operatori sociali o Operatori dell'ASL.
2. I tempi dell'affido a tempo parziale e l'eventuale contributo di rimborso spese alla Famiglia affidataria sono stabiliti dall'"U.O.M." in relazione alle esigenze dell'utente ed in base alla Tabella 5 allegata.
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono rivalutati, annualmente, sulla base dell'Indice ISTAT rilevato.

Art. 40
L'Affido educativo

1. L'affido educativo è un servizio rivolto ai minori e alle loro famiglie, con lo scopo di prevenire situazioni di rischio e di emarginazione sociale, di disagio psicologico o di devianza minorile. Promuove il benessere e l'integrazione sociale dei minori tramite un progetto educativo temporaneo che si avvale dell'intervento dell'educatore professionale, o di altra figura professionale in rapporto all'esigenza del caso specifico.
2. Gli obiettivi perseguiti da tale servizio sono sintetizzati come segue:
 - △ far emergere nei ragazzi le potenziali capacità di relazione, e rafforzarne l'autostima;
 - △ favorire ed accrescere l'autonomia attraverso positive esperienze personali ed interpersonali;
 - △ fornire aiuto nella gestione della relazione tra genitori e figli;
 - △ sostenere la genitorialità attraverso la proposta di strumenti educativi e la ricerca di momenti di riflessione e di analisi circa la valenza del ruolo di madre e/o padre;
 - △ facilitare inserimenti scolastici ed extra-scolastici e favorire l'orientamento al mondo del lavoro.
3. Il servizio è rivolto a minori di età segnalati e/o affidati al Comune di Imperia da parte dell'Autorità giudiziaria minorile e/o in situazione di disagio.

Art. 41

¹³ Art. 80 della Legge n. 184/83 e s.m.i.

Centro diurno per anziani

1. Il Centro Diurno, nelle tipologie previste dalla normativa regionale, si pone ad un livello intermedio tra l'Assistenza Domiciliare e la Residenza Protetta, ed è una risorsa significativa per il mantenimento dell'autonomia di vita dell'anziano che valorizza le funzioni residue dello stesso e garantisce interventi di socializzazione ed animazione. All'interno del Centro Diurno vengono inoltre effettuate prestazioni sanitarie, su richiesta degli Ospiti ed a seguito di valutazione medica, oltre ad attività di recupero funzionale sia motorio sia cognitivo.
2. Il Centro Diurno è rivolto a cittadini anziani con totale o parziale autosufficienza, con previsione di una riserva per quanto riguarda soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da sindromi degenerative neurologiche.
3. L'ammissione è autorizzata dal servizio territorialmente competente previa valutazione in "U.V.M.", la quale, in accordo con l'èquipe della struttura competente, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del progetto personalizzato di assistenza.
4. Per tale servizio possono essere previste apposite tariffe per la compartecipazione al costo.

Art. 42

Centri diurni socio-educativi e socio-riabilitativi per disabili

1. Entrambi i centri sono strutture territoriali rivolte a Soggetti in situazione di handicap intellettuale grave, tale da compromettere l'autonomia della Persona nell'esercizio delle sue funzioni elementari, di norma ultradiciottenni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro socio-educativo ha carattere semiresidenziale ed offre prestazioni finalizzate a:
 - △ migliorare la qualità di vita della Persona, favorendone l'interazione e l'integrazione sociale e contenendo i comportamenti problematici dei soggetti Ospiti;
 - △ sostenere ed incontrare le famiglie degli Utenti con l'obiettivo di informarle sulla programmazione delle attività e per raccogliere proposte, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.
3. Le quote sanitarie per l'assistenza infermieristica e la riabilitazione sono a totale carico dell'A.S.L.
4. Il Centro socio-riabilitativo diurno è un presidio che collega le funzioni socio-educative a forme di riabilitazione che consentano il mantenimento del più elevato livello di autonomia possibile della Persona.
5. Per tale servizio possono essere previste apposite tariffe per la compartecipazione al costo.

Art. 43

Inserimento in strutture residenziali per anziani ed altre categorie di assistiti

1. Qualora non sia possibile mantenere l'anziano, il disabile psico-fisico-sensoriale, l'adulto ed il minore nel proprio nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento nelle seguenti strutture residenziali:
 - a) Casa Famiglia: aperta ad Adulti/Anziani autosufficienti/Minori, è una struttura di tipo residenziale di piccole dimensioni, destinata ad ospitare ed assistere, temporaneamente o stabilmente, persone con problematiche di tipo abitativo. La struttura assicura all'Ospite condizioni di vita adeguate alla sua dignità mirando a garantire:
 - il soddisfacimento delle esigenze primarie;

- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e di socializzazione.

Per tale servizio possono essere previste apposite tariffe per la compartecipazione al costo.

b) **Comunità Alloggio:** è un Presidio Residenziale collocato, di norma, in un edificio adibito ad abitazione Civile in una zona opportunamente dotata di servizi. L'abitazione è destinata ad accogliere un numero non superiore a 20 (venti) Ospiti e persegue la finalità di mantenere gli Stessi collegati quanto più possibile al loro territorio e, quindi, in continuità al vissuto pregresso. Il Servizio sociale garantisce l'assistenza domiciliare. Tale struttura, a carattere comunitario, è caratterizzata da bassa intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa; essa è destinata ad accogliere utenza con difficoltà a permanere nel proprio domicilio, anche per mancanza di supporto familiare. Per ottemperare a tale funzione, l'A.S.L. competente territorialmente garantisce, attraverso i propri Servizi, quanto prescritto dalla normativa regionale vigente.

Per tale servizio possono essere previste apposite tariffe per la compartecipazione al costo.

c) **Residenze Protette (dette per brevità anche "R.P."): si tratta, ai sensi della normativa regionale, di strutture protette socio-sanitarie che ospitano Persone sia parzialmente autosufficienti sia non autosufficienti, in vista di garantire Loro prestazioni di medicina generale, assistenza infermieristica e tutelare, animazione e socializzazione. Il Comune concorre al mantenimento dei cittadini nelle R.P. limitatamente alla quota sociale ove gli stessi o gli obbligati agli alimenti non siano in grado di far fronte alla spesa residenziale.**

c1) **Soggetti aventi diritto:**

- sono ammessi a carico totale o parziale del Comune nelle R.P., gli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel territorio comunale, le cui condizioni psicofisiche risultino tali da non poter essere trattate con interventi alternativi e le cui condizioni economiche rientrino nei criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- sono altresì ammessi a carico totale o parziale del Comune quei soggetti adulti, residenti nel territorio comunale, le cui condizioni psico-fisiche sono assimilabili a quelle degli anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, impossibilità fisica a svolgere alcuna attività lavorativa) o che comunque versino in precarie condizioni di autosufficienza e/o per i quali si sia rilevata impossibile una soluzione domiciliare alternativa. Dette condizioni devono essere certificate sotto il profilo sanitario e sociale;
- nel caso di Persona che si trovi in condizioni tali da necessitare un inserimento in R.P. ma che per situazione economica personale non può godere del sostegno comunale, è possibile addivenire a un accordo tra ente erogatore e interessato in parziale deroga a quanto previsto nel presente Regolamento e finalizzato all'inserimento del Richiedente nella struttura con concorso parziale o totale del Comune a fronte della cessione parziale o totale di diritti reali dell'Interessato a favore del Comune, anche per il tempo successivo al decesso dell'Interessato.

c2) **Modalità di ricovero in R.P.:**

Il ricovero avviene a carico totale o parziale del Comune, nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia, nel caso in cui l'interessato e gli eventuali coobbligati ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile non siano in grado, sulla base della capacità economica valutata secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento, di provvedere al pagamento della retta sociale effettivamente praticata dall'Istituto di cui si avvale.

c3) **Capacità economica dell'Utente:** per valutare la capacità economica dell'Utente si fa riferimento agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. Nel computo di tale calcolo rientra, oltre alla capacità economica del nucleo familiare di appartenenza, anche quella delle

persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, eccetto i casi previsti dall'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 109 del 1998, in cui si prenderà in considerazione la situazione economica del solo assistito.

- c4) **Contributo a carico dell'Utente:** l'Utente concorre al proprio mantenimento presso la struttura residenziale prescelta in relazione alla sua capacità economica e patrimoniale. Il Comune riconosce all'Ospite, avente diritto all'integrazione parziale o totale a carico del Comune, una somma, a titolo di spese personali, così come quantificata al precedente art. 8, comma 2, nonché tutte le mensilità percepite aggiuntive alle 12 (dodici) annuali. L'inserimento in struttura residenziale è subordinata alla previa acquisizione dell'atto di impegno da parte dell'Interessato dell'onere di mantenimento in struttura nei limiti delle proprie capacità economiche. A garanzia del proprio credito, l'Amministrazione comunale può intraprendere gli specifici atti previsti all'art. 9, sub. B3), del presente Regolamento.
 - c5) **Contributo a carico dei familiari obbligati ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile:** trovano applicazione le disposizioni previste all'art. 8 bis del presente Regolamento.
 - c6) **Revisione e aggiornamenti:** la revisione della capacità economica sia dell'Utente che dei familiari civilmente obbligati ai fini della rideterminazione del contributo per il pagamento della retta, viene effettuato d'ufficio, almeno con cadenza annuale in occasione dell'aggiornamento dell'ISEE, o su segnalazione delle Persone Interessate. Al variare in positivo della situazione economica dell'Interessato, o dei terzi obbligati nei suoi confronti, questi sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Sociali entro 60 (sessanta) giorni per consentire la rideterminazione della quota di concorso a carico del Comune.
- d) **Dopo di noi:** il Comune si avvale anche di strutture per disabili del genere "Dopo di noi" che sono comunità familiari con funzioni di accoglienza e mantenimento, con lo scopo di limitare l'aggravamento della disabilità e che svolgono attività sostitutive alle cure familiari, programmi di socializzazione e stimolazione delle abilità residue. Le modalità ed i criteri di accesso, accoglienza e funzionamento della comunità famiglia "Dopo di Noi" sono individuati nella normativa regionale vigente in materia. Il Comune concorre al mantenimento delle persone immesse in dette strutture secondo i parametri regionali e ai sensi del vigente Regolamento.

CAPO III

AZIONI DI SOSTEGNO ABITATIVO

Art. 44

Tipi e natura degli interventi per esigenze abitative

1. Nel caso di Persone o nuclei familiari privi di una abitazione e impossibilitati a soluzioni alternative, il Servizio provvede a una sistemazione alloggiativa transitoria: questa può consistere nell'attribuzione di un contributo economico che consenta il pagamento dell'onere relativo, oppure nell'assegnazione di un alloggio comunale o di una sistemazione presso una struttura ricettiva.
2. Nel caso di erogazione di un contributo economico, questo viene determinato sulla base dei criteri generali previsti dal presente Regolamento, nonché in relazione ai costi documentati del singolo caso.
3. In tutti i casi, il presupposto per la predisposizione degli interventi disciplinati nel presente Art. è dato dalla carenza di abitazione: pertanto, le azioni predette hanno carattere specifico e puntuale e sono riferite a singole Persone o nuclei familiari. Per l'attivazione delle misure

menzionate non si utilizza un sistema di bando pubblico e di compilazione di graduatoria tra le istanze pervenute.

4. Le misure hanno durata predeterminata di 6 (sei) mesi, con possibilità di eventuali proroghe mensili non superiori, complessivamente, a ulteriori 6 (sei) mesi.
5. L'inserimento in alloggi comunali non configura in alcun caso un rapporto di locazione, ma riveste esclusivamente natura di beneficio di carattere sociale a tutela delle Persone interessate. A seconda della situazione economica degli Interessati, l'assegnazione di un alloggio transitorio può comportare, a carico dei Beneficiari la corresponsione di un contributo a titolo di partecipazione agli oneri sostenuti dal Comune per la predisposizione delle misure in questione. In caso di difficoltà ad onorare tale apporto, l'Interessato può preventivamente e tempestivamente darne informazione al Servizio che, effettuati gli accertamenti necessari con la collaborazione dell'Interessato, può provvedere a riformulare le condizioni di attribuzione del beneficio abitativo
6. Nel caso in cui vengano simultaneamente presentate più richieste di interventi legati ad esigenze abitative ovvero sopravvengano, in tempi successivi, ulteriori richieste prima che quelle precedentemente acquisite abbiano trovato adeguata soluzione, il Servizio accorda priorità alle varie esigenze secondo una graduatoria decrescente stabilita ad hoc e basata sui seguenti criteri:
Valore ISEE del nucleo familiare

Reddito ISEE	Punteggio
0/2.000,00	6
2.000,01/4.000,00	5
4.000,01/6.000,00	4
6.000,01/8.000,00	3
8.001,00/10.000,00	2
10.001,00/12.357,00	1

Età anagrafica del Richiedente il contributo

Età del Richiedente	Punteggio
18/64	0
65/75	2
75/85	3
Over 85	4

Tempo di residenza nel territorio del Comune

Tempo di residenza	Punteggio
pari o superiore a 5 anni	1
pari o superiore a 10 anni	2

Minori presenti nel nucleo familiare

Numero minori	Punteggio
1	1
2	2
3	3

4	4
5 o più di 5	5

Disabili presenti nel nucleo familiare , con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92, conviventi con il Richiedente da almeno sei mesi

Numero disabili	Punteggio
1	2
2	4
3 o più di 3	6

Disoccupazione del Richiedente

Stato lavorativo del Richiedente	Punteggio
Occupato	0
Disoccupato	1
Iscritto nelle Liste del Collocamento	2

Art. 45

Fruizione temporanea di sistemazione abitativa

1. La fruizione temporanea di sistemazione abitativa è condizionata al permanere, in capo agli Interessati, dello stato di necessità e di tutti gli altri requisiti stabiliti dal presente Regolamento: il venir meno di uno o più fattori danti titolo al beneficio comporta, dal momento del loro accertamento, la revoca dello stesso.
2. In tal caso, il Beneficiario è tenuto a rilasciare l'alloggio di cui ha fruito entro tre giorni dalla revoca e il Servizio può, eventualmente, offrirGli collaborazione operativa per il rilascio e lo spostamento in altra abitazione.

Art. 46

Obblighi del beneficiario di sistemazione abitativa

1. La Persona a favore della quale sia disposta una sistemazione abitativa transitoria è tenuta ad avvalersi dei locali, degli impianti, degli eventuali arredi, suppellettili e quant'altro in dotazione e opportunamente inventariato dal Servizio all'atto dell'immissione dell'Interessato, curandone l'uso e la manutenzione conformemente alla loro natura, destinazione e caratteristiche, in adempimento agli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1587 del Codice Civile.
2. Il beneficiario di sistemazione abitativa deve dare comunicazione al Servizio di eventuali danni, deterioramenti o perimenti entro il termine di 3 (tre) giorni dal loro verificarsi.
3. Lo stesso deve consentire al Servizio competente di accedere in ogni momento ai locali, con un preavviso di almeno un giorno, al fine di verificarne le condizioni e, più in generale, di accertare l'osservanza delle condizioni prefissate dal presente Regolamento.
4. Il beneficiario deve inoltre astenersi dal far pernottare Persone terze nell'alloggio in dotazione, anche in caso di propria temporanea assenza. Allo stesso è altresì preclusa la possibilità di cedere, anche solo temporaneamente, l'abitazione a Terzi, nonché di apportare qualsiasi intervento di modifica e innovazione ai locali, impianti, arredi suppellettili e quant'altro in

dotazione, eccetto il caso in cui si rendano necessarie riparazioni urgenti: in tale ultima circostanza il beneficiario è comunque tenuto a informare il Servizio prima di procedere alla riparazione e se tale preavviso è incompatibile con i motivi di urgenza, deve darne in ogni caso comunicazione entro tre giorni dall'avvenuta riparazione.

5. Sono a carico del Beneficiario le utenze idriche, elettriche, del gas, di riscaldamento, telefoniche ed ogni altro tipo di utenza, ivi compreso l'onere per lo smaltimento dei rifiuti urbani, direttamente pertinenti all'abitazione fruita, nonché quelle indirettamente pertinenti in quanto relative all'intero immobile. A tal fine il Beneficiario deve provvedere alla volturazione dei vari contratti di utenza entro due giorni lavorativi dall'immissione nell'abitazione, fornendone prova al Servizio. In alternativa, con il consenso favorevole del Servizio, il Beneficiario può impegnarsi a rimborsare sistematicamente e con regolarità il Comune del costo delle utenze per tutto il periodo della propria permanenza nell'abitazione: in tal caso è il Servizio a provvedere al pagamento delle utenze, richiedendo al beneficiario il rimborso delle somme sborsate entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto pagamento. Il beneficiario deve provvedere a effettuare tale rimborso, nei modi comunicatiGli dal Servizio, entro cinque giorni dalla richiesta.
6. L'omesso pagamento di una rata di concorso negli oneri che derivano dal godimento della sistemazione abitativa o del rimborso di una o più utenze costituisce violazione grave ai sensi e agli effetti di cui al successivo art. 47.

Art. 47

Decadenza dal beneficio di sistemazione abitativa

1. Il Servizio accerta la decadenza dal beneficio di sistemazione abitativa transitoria, oltre che nel caso previsto dal precedente art. 45, anche quando il Beneficiario:
 - a) abbandoni detta sistemazione per oltre trenta giorni consecutivi, senza aver previamente informato il Servizio entro sei giorni dall'abbandono,. Qualora l'abbandono sia dovuto all'assoggettamento a provvedimenti restrittivi della libertà personale, non opera il predetto termine di trenta giorni e la decadenza può essere accertata in qualsiasi momento;
 - b) commetta una violazione oggettivamente grave degli obblighi previsti al precedente art. 46;
 - c) tenga comportamenti oggettivamente pericolosi e lesivi dei diritti di Terzi, in particolare, ma non esclusivamente, di coloro che occupano un'abitazione contigua o prossima all'abitazione oggetto del beneficio;
 - d) non ottemperi alle norme d'ordine generale stabiliti nei regolamenti propri della sistemazione abitativa fruita;
 - e) ometta, per più di un periodo, il versamento, in favore del Comune o di altro Soggetto competente, della quota a proprio carico a titolo di concorso negli oneri sostenuti dal Comune in relazione alla struttura fruita ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento;
 - f) ometta, per un periodo superiore a venti giorni dalla richiesta, di presentare dati, documenti, informazioni richiesti dal Servizio competente ai fini della valutazione della situazione dell'Interessato.

Art. 48

Misure nei confronti di beneficiari che non ottemperano all'obbligo di restituzione dei locali

1. Nel caso in cui, per scadenza dei termini del periodo di assegnazione o per qualsiasi altra ragione, il beneficiario non ottemperi all'obbligo di restituzione dei locali ove ha fruito di una sistemazione abitativa transitoria nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte, il Servizio procede, previa diffida al rilascio entro il termine tassativo di 6 (sei) giorni, a inoltrare alle

autorità giudiziarie competenti denuncia Penale per violazione dell'art. 633 del Codice Penale, sempre che l'inadempimento non costituisca un fatto di reato più grave e, se necessario, a richiedere l'intervento della Polizia di Stato e delle altre Forze dell'Ordine al fine di ottenere la riacquisizione dei locali.

2. Sino al momento dell'avvenuto rilascio, il Beneficiario è sospeso dal godimento di qualsiasi altra forma di sostegno, integrazione, azione da parte del Servizio che, in ogni caso, è tenuto a garantire un attento monitoraggio circa l'evolversi della situazione, specie quando siano presenti Minori nel nucleo familiare del Beneficiario inadempiente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Norme generali e di rinvio

- 1. I cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali per richiedere l'erogazione di prestazioni ed interventi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Decreto Legislativo n. 193/2006.**
- 2. L'aggiornamento annuo del minimo vitale, nonché quello delle quote di partecipazione al costo di servizi, avvengono annualmente secondo l'indice ISTAT rilevato.**
- 3. Le disposizioni generali sin qui previste sono applicabili, in linea di principio, a tutte le prestazioni assicurate dall'Ente, ivi comprese quelle rese presso strutture eventualmente presenti ed operanti fuori dal territorio comunale e a tutte le diverse tipologie di contributi di natura socio-assistenziale erogati dall'Amministrazione Comunale.**
- 4. E' fatta tuttavia salva la possibilità di introdurre, con appositi atti deliberativi del Consiglio Comunale, specifici criteri, modalità attuative e procedurali, per ogni singolo tipo di intervento o per ogni ulteriore intervento di cui l'Ente dovesse farsi carico per delega, trasferimento o nuove programmazioni.**
- 5. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/4/1999.**
- 6. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto del Comune di Imperia, nei regolamenti di carattere generale, nonché nelle normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.**

Art. 50

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale fino al 31.12.2012, dalla data dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.**
- 2. Trascorso tale periodo, le eventuali modifiche e/o integrazioni dovute ad intervenuti nuovi dettami legislativi, nonché suggerite dalla valutazione del Settore competente circa gli esiti del periodo di sperimentazione saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.**
- 3. Durante il suddetto periodo sperimentale, qualora non sia possibile l'osservanza dei tempi e delle modalità previste negli articoli precedenti, nell'ottica di evitare un'interruzione di servizi socio-assistenziali, gli stessi saranno comunque assicurati con gli stessi criteri previsti con il precedente regolamento.**

TABELLE

TABELLA 1

SOGLIE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA DELL'UTENTE E DEGLI OBBLIGATI

Il “Minimo Vitale” - individuato in un valore ISEE di € 6.000,00 - viene annualmente aggiornato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.

Oltre all'I.S.E.E., concorrono alla determinazione della suddetta capacità economica sia dell'Utente che degli Obbligati alimentari tutti gli emolumenti indicati nell'articolo 6, comma 4 del presente Regolamento.

Al di sotto della suddetta capacità economica, l'Utente e gli Obbligati non sono tenuti a compartecipare ai costi dei servizi.

Al di sopra della stessa, invece, sempre tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 bis del presente Regolamento, sono previste le seguenti fasce economiche*, con a fianco l'indicazione della compartecipazione al beneficio erogato:

da ISEE 6.000,01 a 10.000,00: 15%

da ISEE 10.000,01 a 16.660,00: 25%

da ISEE 16.660,01 a 23.205,00: 35%

da ISEE 23.205,01 a 38.860,00: 50%

Oltre 38.860,01: 100%

* Anch'esse soggette a rivalutazione ISTAT annuale.

TABELLA 2

FASCE DI DISTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALL'ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIALI

La presente tabella definisce le fasce nelle quali si distribuiscono gli Utenti dei Servizi Sociali in relazione all'ISEE posseduto.

All'atto della determinazione delle tariffe per ciascun servizio proposto, le stesse verranno articolate, ove siano differenziate in rapporto alla situazione economica personale, secondo le fasce seguenti:

fino al minimo vitale € 6.000,00: nessuna compartecipazione

da ISEE 6.000,01 a 10.000,00: 15%

da ISEE 10.000,01 a 16.660,00: 25%

da ISEE 16.660,01 a 23.205,00: 35%

da ISEE 23.205,01 a 38.860,00: 50%

Oltre 38.860,01: 100%

TABELLA 3

3.a. Entità del contributo di cui all'art. 24, comma quarto, lettera a).

In presenza di un ISEE inferiore al Minimo vitale, come definito nell'articolo 6 del presente Regolamento, si possono erogare benefici fino alla copertura dell'importo corrispondente alla differenza tra il Minimo vitale stesso e l'ISEE posseduto dall'Utente.

Ove l'insieme dei casi che nell'anno richiedano una simile integrazione sia tale da non trovare adeguata capienza nelle risorse dell'esercizio finanziario, sarà adottata una procedura di riparto che privilegi le situazioni più disagiate.

3.b. Entità del contributo economico straordinario di cui all'art. 24, comma quarto, lettera b).

Posto che l'entità massima del contributo economico straordinario ammonta ad € 2.000,00 erogabile in una o più soluzioni, le modalità di pagamento dello stesso beneficio potranno avvenire come segue:

- fino ad € 250,00 tramite Servizio Economato;
- da € 251,00 ad € 2.000,00 tramite emissione di mandato/i di pagamento.

TABELLA 4

BUON VICINATO

I tempi di assistenza del servizio di Buon Vicinato vengono determinati come segue:

- 1) n. 30 ore mensili: 150,00 € (contributo al netto della ritenuta d'acconto)
- 2) n. 60 ore mensili*: 300,00 € (contributo al netto della ritenuta d'acconto)

In caso di monte ore differenti, il contributo al netto della ritenuta d'acconto viene conseguentemente riparametrato.

* Da intendersi come tempo massimo di assistenza erogabile.

TABELLA 5

ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE A TEMPO PARZIALE

○ <i>fino a 6 ore settimanali:</i>	Euro 31,70
○ <i>da 7 a 12 ore settimanali:</i>	Euro 64,03
○ <i>da 13 a 18 ore settimanali:</i>	Euro 95,11
○ <i>da 19 a 24 ore settimanali:</i>	Euro 126,81
○ <i>da 25 a 30 ore settimanali:</i>	Euro 158,52
○ <i>oltre le 30 ore settimanali:</i>	Euro 190,23

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**



CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Deliberazione n. 0077 del 19/12/2011

OGGETTO: Revisione del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso ai servizi sociali.

L'anno 2011, e questo dì 19 del mese di dicembre alle ore 00:00, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.

Sono presenti questi Consiglieri:

Paolo Dott. Strescino - SINDACO -	Presente
Varaldo Avv. Emilio	Presente
Poillucci Avv. Piera	Presente
Pastorelli Geom. Angelo	Assente
Adolfo Dott. Benedetto	Presente
Acquarone Dott.ssa Ida	Presente
Camiolo Rag. Pino	Presente
Gazzano Alessandro	Presente
Ferrari Dott. Augusto	Presente
Petrucci Paolo	Presente
Montesano Dott. Paolo	Presente
Aimo Luciangela	Presente
Ardizzone Prof.ssa Angela	Presente
Pugi Stefano	Assente
Mattioli Dott. Luigi	Presente
Arimondi Rag. Marino	Presente
Parodi Diego	Presente
Lanteri Avv. Gian Luca	Presente
Alonzo Dott. Alberto	Assente
Lanteri Dott. Giuseppe	Presente
Dulbecco Angelo Francesco	Presente
Chiaraman Giovanni	Presente
Martini Mirko	Assente
Parodi Arch. Maria Teresa	Presente
Gatti Dott.ssa Monica	Presente
Martino Luca	Presente
Fossati Avv. Giuseppe	Presente
Risso Claudio	Presente
Verda Arch. Paolo	Presente
Zagarella Ing. Giuseppe	Presente
Canetti Dott. Silvio	Presente
Risso Avv. Fabrizio	Presente
Montanari Giorgio	Presente
De Bonis Giuseppe	Presente
Lagorio Rag. Lorenzo	Presente
Olivieri Avv. Oliviero	Assente
Nattero Dott.ssa Carla	Presente

Dal Mut Dario	Assente
Rollero Geom. Gian Luigi	Presente
Soria Giuseppe	Presente
Indulgenza Pasquale	Presente

Quindi sono presenti Consiglieri N. 35

Sono assenti Consiglieri N. 6.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il sottoscritto Dott. Andrea MATARAZZO Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Avv. Emilio VARALDO nella sua veste di Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Entra in aula il Cons. Olivieri. Consiglieri presenti 36.

OMISSIS

Durante la discussione alcuni Consiglieri presentano i seguenti Emendamenti al Regolamento:

Emendamento (Cons. Nattero e altri Consiglieri)

- all'Art. 3 comma 2 punto b) abrogare la seguente dizione: "non sottoposti ad alcuna autorità genitoriale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

1° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 6 - punto 3 sostituire "4.500,00" con "6.000,00".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

2° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 6 - punto 6 sostituire "2.500,00" con "3.000,00".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

3° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 24 - punto 2 dopo "sostituita" togliere "in tutto o".

L'Emendamento, posto in votazione, viene respinto con 30 voti contrari, 4 favorevoli (Cons. Soria, Nattero, Rollero, Indulgenza) e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

4° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 24-bis - quinto rigo sostituire "Giunta comunale" con "Consiglio Comunale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene respinto con 22 voti contrari, 12 favorevoli (Conss. Verda, Zagarella, Canetti, Riso Fabrizio, Montanari, De Bonis, Lagorio, Olivieri, Nattero, Rollero, Soria, Indulgenza) e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

5° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 25-bis - punto 2) aggiungere dopo "tariffa": "da modulare in base alla capacità economica dell'Utente".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

6° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 36 - punto 1 dopo "familiare" aggiungere "ai sensi della Legge 22/5/1978, n. 194".

L'Emendamento, posto in votazione, viene respinto con 30 voti contrari, 4 favorevoli (Cons. Soria, Nattero, Rollero, Indulgenza) e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

7° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 47, comma 1, lettera f) sostituire "quindici" con "venti".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

8° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 49 aggiungere un punto ulteriore, da inserire tra il 3 e il 4 attuali, come di seguito: "E' stabilita, con cadenza semestrale, una specifica attività di verifica dell'idoneità e del funzionamento

delle strutture residenziali e semiresidenziali di cui ai precedenti articoli, anche con il coinvolgimento dei Soggetti richiamati all'art. 18, se del caso provvedendo ad aggiornare la programmazione settoriale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene respinto con 29 voti contrari, 4 favorevoli (Conss. Rollero, Soria, Indulgenza, Nattero) e 3 astenuti (Conss. Parodi Diego, Fossati, Riso Claudio).

9° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 49 - punto 3 aggiungere dopo "in linea di principio": "a tutte le prestazioni assicurate dall'Ente, ivi comprese quelle rese presso strutture eventualmente presenti ed operanti fuori dal territorio comunale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

10° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 49 - punto 4 aggiungere dopo "deliberativi": "del Consiglio Comunale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

11° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 50 - punto 2 sostituire "saranno opportunamente segnalate al Consiglio Comunale tramite idoneo provvedimento" con "saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

12° Emendamento (Cons. Indulgenza)

- all'Art. 50 - punto 3 aggiungere dopo "assicurati": "con gli stessi criteri previsti con il precedente regolamento".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 34 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. Fossati, Riso Claudio).

1° Emendamento (Cons. Parodi Maria Teresa)

- all'Art. 3 Destinatari - punto 1 dopo "accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Imperia" aggiungere: "L'accesso ai servizi deve avvenire, a parità di condizioni, in via prioritaria per gli abitanti residenti nel territorio del Comune di Imperia da maggior tempo".

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 18 voti favorevoli, 13 contrari (Conss. Petrucci, Verda, Zagarella, Canetti, Riso Fabrizio, Montanari, De Bonis, Lagorio, Olivieri, Nattero, Rollero, Soria, Indulgenza) e 5 astenuti (Conss. Riso Claudio, Montesano, Arimondi, Lanteri Gian Luca, Mattioli).

2° Emendamento (Cons. Parodi Maria Teresa)

- all'Art. 44 Tipi e natura degli interventi per esigenze abitative - punto 6 dopo la tabella "Età anagrafica del Richiedente il contributo" inserire la tabella sotto indicata:

Tempo di residenza nel territorio del Comune

Tempo di residenza	Punteggio
pari o superiore a 5 anni	1
pari o superiore a 10 anni	2

L'Emendamento, posto in votazione, viene approvato con 18 voti favorevoli, 12 contrari (Conss. Verda, Zagarella, Canetti, Riso Fabrizio, Montanari, De Bonis, Lagorio, Olivieri, Nattero, Rollero, Soria, Indulgenza) e 6 astenuti (Conss. Petrucci, Riso Claudio, Montesano, Arimondi, Lanteri Gian Luca, Mattioli).

Nessun altro Consigliere chiede la parola, pertanto il Presidente pone in votazione il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione a cura dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Antonello Ranise;

Richiamate integralmente:

- la delibera di Giunta comunale n. 218 del 14.05.2009 con la quale si proponeva a questo Consiglio, previa disamina nelle opportune sedi, il testo del nuovo Regolamento per l'accesso ed il funzionamento dei servizi sociali, derivato da revisione e da aggiornamento di quello sin qui vigente;
- l'argomento di Giunta comunale, rel. n. 607 del 15.12.2010, in discussione in data 22.12.2010, con la quale si richiedeva una valutazione preliminare nonché l'espressione di eventuali indicazioni, anche specifiche ove ritenute, in merito all'integrazione dell'articolo relativo all'assistenza economica continuativa ed all'individuazione di criteri per l'assegnazione ai Cittadini;

Visti i verbali di seduta congiunta della Commissione Consiliare I – Affari Istituzionali ed Organizzativi – e della Commissione Consiliare IV – Servizi Sociali, Culturali, dello Sport e del Tempo Libero, del 21 e 29 giugno, del 13 e 20 luglio ed infine del 3 e 17 novembre c.a.;

Preso atto che, a seguito di proficua discussione condotta in seno ai suddetti Organi consultivi, ed altresì in funzione di una maggiore leggibilità del testo dell'articolato, sono state apportate alcune modifiche di natura linguistico-formale al documento di cui trattasi oltrechè alcune doverose correzioni di refusi;

Preso altresì atto che sono state meglio dettagliate le Tabelle, allegate all'approvando Regolamento, ai fini di una maggiore completezza e chiarezza delle medesime;

Visto il parere favorevole formulato dalla Dirigente del Settore V, Dott.ssa Sonia Grassi in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, Dott. Alessandro NATTA, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con 23 voti favorevoli, 12 contrari (Conss. Verda, Zagarella, Canetti, Risso, Montanari, De Bonis, Lagorio, Olivieri, Nattero, Rollero, Soria, Indulgenza) e 1 astenuto (Cons. Risso Claudio);

DELIBERA

- Per i fini e con le motivazioni tutte riassunte nei suddetti atti di Giunta comunale, di approvare l'accluso testo del nuovo Regolamento comunale dei servizi sociali strutturato nei termini seguenti:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI;

TITOLO II – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI;

TITOLO III – AZIONI E INTERVENTI DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI;

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

per complessivi 50 articoli e 5 tabelle allegate riguardanti il minimo vitale, le fasce ISEE per la determinazione delle tariffe, l'entità dei contributi economici in generale e nello specifico relativi al servizio di Buon vicinato ed alle Famiglie affidatarie.

- Di dare atto che l'Emendamento dell'art. 6, punto 3, con cui il minimo vitale viene individuato in un valore I.S.E.E. di € 6.000,00 anzichè di € 4.500,00, determina necessariamente la modifica degli importi relativi alle fasce di compartecipazione di cui alle allegate Tabelle 1 e 2, dandosi quindi mandato al Dirigente del Settore V-Servizi Sociali/Attività Educative di provvedere ai conseguenti adeguamenti.

- Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

* * *